Codice DB2006

D.D. 20 dicembre 2010, n. 1072

Rinnovo convenzione tra la Regione Piemonte e l'A.S.L. TO3, per la collaborazione del dott. Alessandro Ozzello nell'ambito delle attivita' relative al progetto "Prevenzione delle complicanze del Diabete tipo 2", parte integrante del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007.

Con D.G.R. 15-9682 del 30.09.2008 la Giunta Regionale ha definito, attesa la scadenza del periodo di vigenza dell'Accordo quadro di cui alla D.G.R. n. 12-10772 del 27.10.2003, un Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le ASR, per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie "finalizzato a forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria".

Con D.D. n. 632 del 06.10.2008 è stato approvato lo Schema tipo di convenzione attuativa ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro approvato con la citata D.G.R. n. 15-9682/2008 e con decorrenza 01.01.2004 questo nuovo strumento giuridico è stato adottato dalla Direzione Sanità.

Tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla Direzione Sanità.

Considerato che l'Azienda Sanitaria Locale TO3 ha sottoscritto in data 17.12.2008 l'Accordo di cui alla D.G.R. n. 15-9682/2008 e che con propria Deliberazione del Direttore generale n. 816 del 16.09.2010 ha approvato la stipulazione della convenzione con la Regione Piemonte del dott. Alessandro Ozzello, dipendente dell'ASL TO3, nell'ambito delle attività relative al progetto "Prevenzione delle complicanze del Diabete tipo 2", parte integrante del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007.

Verificata ed acquisita con l'interessato la volontà di rinnovare la collaborazione suddetta, si rende necessario procedere alla stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione a decorrere dal 01.09.2010 sino al 31.08.2011, stabilendo un impegno orario che dovrà essere pari a 15 (quindici) ore lavorative mensili.

Tale convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della consulenza non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRETTORE

Visto il D.Leg.vo 30 marzo 2001 n. 165, artt. nn.4 e 16;

vista la L.r. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

vista la D.G.R. n. 15-9682 del 30 settembre 2008;

determina

- Di continuare ad avvalersi, per le motivazioni in premessa illustrate ed ai sensi della D.G.R. 15-9682 del 30.09.2008, dell'apporto professionale del dott. Alessandro Ozzello, Responsabile della S.S. Dipartimentale Diabetologia e Malattie Metaboliche dell'A.S.L. TO3;
- Di stabilire che l'apporto di collaborazione dovrà essere fornito con le modalità riportate nell'allegato schema di convenzione che fa parte integrante del presente provvedimento e non costituisce onere a carico della Regione;
- Di stabilire che l'incarico ha durata sino al 31 agosto 2011 a decorrere dal 01 settembre 2010 e contempla un impegno orario che, considerato l'intero periodo convenzionale, sarà pari all'equivalente di 15 (quindici) ore mensili;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore Paolo Monferino